



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

## Le notizie sotto il riflettore... in breve

### Procedura di assunzione di 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 19 aprile 2019



Riportiamo il testo della lettera inviata il 18 luglio u.s. al Capo della Polizia Pref. Franco Gabrielli

Viviamo una fase di grandi cambiamenti nella quale, rispetto alle sfide del futuro, il vero banco di prova sarà la nostra capacità di garantire la tenuta del sistema e confermare, rafforzandoli se possibile, gli attuali livelli di sicurezza.

Al riguardo, rispetto alla conclamata esigenza di rinnovamento e adeguamento ai tempi, il pericolo più evidente è senza dubbio costituito dall'innalzamento progressivo dell'età media del personale della Polizia di Stato. Si tratta di un fattore che rappresenta la classica mina vagante per la dinamicità e l'efficienza del servizio sicurezza, in un contesto in cui l'imponderabilità è il convitato di pietra della nostra mission istituzionale.

E' innegabile che nel giro di pochi anni, segnatamente entro il 2030, ben quarantamila poliziotti, cioè circa la metà degli attuali effettivi, abbandonerà il servizio per raggiunti limiti di età.

Si tratta di un dato che è stato alla base delle riflessioni che hanno preceduto e ispirato la predisposizione dei contenuti del decreto di riordino delle carriere.

Invero, proprio in virtù dell'esigenza di assicurare un costante equilibrio degli organici nei vari ruoli e qualifiche, è stata prevista una fase transitoria finalizzata all'accelerazione delle procedure concorsuali. Nel corso di detta fase transitoria, attraverso specifici procedimenti in deroga alla normativa a regime, è stata soddisfatta l'esigenza di smaltire un arretrato concorsuale causato dall'inefficienza dell'Amministrazione che non ha bandito per tempo i concorsi, frustrando le aspettative di progressione del personale e creando sperequazioni che, in alcuni casi, è stato possibile sanare solo in parte.

#### FLASH nr. 29 – 2019

- Procedura di assunzione di 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 19 aprile 2019
- Disposizioni in materia di mense di servizio in favore del personale appartenente alla Polizia di Stato. Osservazioni
- Riscatto corsi di immissione nei ruoli della Polizia di Stato
- Pagamento indennità autostradale
- La pausa pranzo – fondamenti normativi e giurisprudenza
- Nuovi distintivi della Polizia di Stato
- Finalmente stessi diritti per le vittime del dovere e gli equiparati

Tuttavia, con riferimento all'ingresso nel ruolo di base, la scelta di elevare i requisiti soggettivi per l'accesso (titolo di studio e limiti di età), è stata applicata tout court senza la previsione di un periodo entro il quale operassero meccanismi "in deroga" rispetto ai nuovi criteri introdotti con il d.lgs 95/2017.

Orbene, premesso che il SIULP non ha mai condiviso la scelta di prevedere limiti di età diversi per l'accesso, rispettivamente al ruolo degli Agenti e degli Ispettori, in virtù del fatto che, per entrambi i ruoli, è richiesto il possesso dello stesso titolo di studio, non si può restare indifferenti rispetto alle vicende che stanno interessando la procedura assunzionale in oggetto.

Ci riferiamo, in particolare, alle insidie di un contenzioso che ha già prodotto, a livello cautelare, effetti che, se confermati nella fase di merito, rischiano di pregiudicare l'intera procedura assunzionale.

Al riguardo, alla luce della cronica carenza di personale, può apparire paradossale che ci siano giovani che hanno superato gli scritti nel precedente concorso, a una parte dei quali viene, però, negata l'opportunità di servire il Paese in una Istituzione che amano, solo perché hanno compiuto 26 anni il giorno prima dell'emanazione del bando di concorso, rispetto a coloro che, invece, raggiungono lo stesso limite anagrafico il giorno successivo l'emanazione.

Appare lecito, allora, interrogarsi sull'opportunità di mantenere, allo stato attuale, una rigidità il cui unico effetto sembra essere quello di incrinare la credibilità dell'Istituzione e frustrare le motivazioni che spingono molti giovani ad aspirare a prestare servizio nella nostra Amministrazione, il tutto con grave ed irreparabile pregiudizio alla meritocrazia.

A nostro avviso, in questa particolare fase, limitatamente alla procedura in oggetto, una deroga ai requisiti previsti dal riordino per l'accesso al primo ruolo, valorizzerebbe il significato del riordino stesso senza vanificarne l'elemento portante costituito dalla rivisitazione dei requisiti soggettivi (età e titoli di studio).

Certi della Sua attenzione e capacità di ascolto, cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti e sensi di elevata e rinnovata stima in attesa di un cortese urgente riscontro.



Numero Verde  
800 754445

www.eurocqs.it

**FINANZIAMENTI  
FLASH**

CESSIONE DEL QUINTO  
PRESTITO CON DELEGA  
PRESTITI PERSONALI  
PRESTITI PENSIONATI

IN CONVENZIONE  
CON IL SIULP

DIREZIONE GENERALE ROMA  
Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146  
+ Fax. 06 86280637 + info@eurocqs.it

PRESENTI IN TUTTA ITALIA

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

**EUROCCQS**  
GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM

## **Disposizioni in materia di mense di servizio in favore del personale appartenente alla Polizia di Stato. Osservazioni**

Riportiamo il testo della lettera con le osservazioni espresse sulla bozza di circolare relativa le mense di servizio, inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali lo scorso 18 luglio.



In riferimento alla bozza di circolare concernente l'oggetto, trasmessa alle OO.SS. con la nota n. 555/RS/01/74/4713 del 12 luglio u.s., il SIULP ne accoglie positivamente il complesso impianto, che dovrebbe auspicabilmente mettere fine allo stillicidio di quesiti formulati a livello territoriale, non di rado caratterizzati da anelastiche letture.

In quest'ottica prendiamo favorevolmente atto che finalmente, il beneficio per i colleghi accasermati abbia trovato il giusto riconoscimento, come sostenuto da sempre dal SIULP, superando alcune accezioni letterarie che in passato si volevano attribuire alla norma, in virtù delle quali il personale che si trovava nelle sopraindicate condizioni era escluso dalla possibilità di fruire della mensa obbligatoria di servizio.

Pur tuttavia, con il consueto sentimento costruttivo, il cui fine ultimo è quello di scongiurare le ancipiti interpretazioni cui si è dianzi fatto richiamo, si ritiene necessario partecipare le circoscritte, ma decisamente rilevanti, osservazioni che si vanno ad esporre appresso.

### Fruizione mensa nelle sedi disagiate

Nel paragrafo concernente le "Attribuzioni del buono pasto in sede disagiata", al penultimo capoverso vengono esplicitate le turnazioni di servizio che dovrebbero dare luogo al riconoscimento del beneficio della mensa obbligatoria, che sono:

- a) 07.00 – 13.00 (pranzo);
- b) 08.00 – 14.00 (pranzo);
- c) 13.00 – 19.00 (cena);
- d) 14.00 – 20.00 (cena).

Il che, però, non esaurisce affatto il novero delle ipotesi in cui il diritto parrebbe spettare alla stregua del testo della norma di legge di riferimento. Occorre infatti, a nostro avviso, integrare la circolare, anche per non realizzare un irragionevole diverso trattamento rispetto a quanto già oggi si prevede per le sedi ordinarie, con le seguenti casistiche:

- a) 19.00 – 24.00 (cena);
- b) turni di servizio in deroga agli articoli 8 e 9 dell'A.N.Q. che ricomprendano l'orario 12.00 – 15.00 e 19.00 – 21.00.

### Pasti "veicolati"

Riguardo al paragrafo "Somministrazione dei pasti al personale impiegato in servizi di ordine pubblico", nella parte in cui si fa riferimento alla circostanza in cui, per esigenze di servizio, non fosse possibile far ricorso né alle mense di servizio presenti, né agli esercizi privati di ristorazione convenzionati, potrà essere prevista l'erogazione di un pasto completo veicolato, da consumarsi in condizioni dignitose da stabilire "d'intesa con le OO.SS.".....

Pur apparendo superfluo e forse ridondante, si suggerisce di chiarire meglio la circostanza modificando l'inciso che precede con: "d'intesa con le segreterie provinciali delle OO.SS. maggiormente rappresentative". In tale occasione di confronto tra i rappresentanti dell'Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali, è necessario che queste ultime, preventivamente, siano informate del parere del medico competente in merito alla compatibilità igienico-sanitaria del posto individuato, ove i colleghi potranno materialmente consumare i pasti fatti loro recapitare sul luogo di servizio.

Sempre in funzione della tutela della salute dei poliziotti che si trovano nelle particolari condizioni che non permettono soluzione diversa dal pasto veicolato, si ritiene di primaria

importanza sancire nella circolare, gli standard a cui dovranno rispondere i mezzi mobili utilizzati per il trasporto di alimenti deperibili, la conformità dei materiali che vengono a contatto con gli alimenti e le adeguate procedure di sanificazione. Le pietanze dovranno essere confezionate in appositi dispositivi che permettono di servire il pasto caldo al momento della sua somministrazione.

#### Orari del servizio mensa

Si ritiene necessario, oltre che utile a prevenire future prevedibili disposizioni non conformi allo spirito della tutela del benessere del personale che caratterizza la emananda circolare, chiarire in maniera univoca ed incontrovertibile che al di fuori degli orari destinati alla fisiologica consumazione del vitto, e segnatamente le fasce 12.00-15.00 e 19.00-21.00, non possa essere programmata la consumazione del pasto.

Questo perché, secondo quanto ci viene restituito dai nostri quadri territoriali, si è andata consolidando una prassi assolutamente non condivisibile secondo la quale, in occasione di servizi di ordine pubblico che si sovrappongono agli orari canonici previsti per il servizio mensa, si dispone la consumazione del pasto ad orari non solo inconsueti, ma anche improponibili. E pertanto, ove non sia possibile consentire la fruizione del servizio mensa prima del servizio nelle fasce orarie suddette si dovrà, alternativamente, prevederla nel corso del servizio, se del caso contingentandone l'accesso. Ovvero ricorrendo ad una delle altre forme alternative contemplate.

#### Personale non stabilmente inquadrato in turni continuativi.

Da ultimo, anche in ossequio ai paradigmi sanciti dalla legge 203/1989, e preso atto della interpretazione contraria che si è andata affermando a livello territoriale, si ritiene necessario sia chiarito che il diritto alla mensa obbligatoria di servizio, ricorrendone tutti gli altri presupposti, compete anche al personale che, impiegato in turni non continuativi, secondo le esigenze dall'Amministrazione, viene chiamato da questa ad espletare il servizio nei quadranti orari 13.00-19.00 e 19.00-24.00 e/o nei turni di servizio in deroga agli articoli 8 e 9 dell'A.N.Q. che ricomprendano l'orario 12.00 - 15.00 e 19.00 - 21.00.

La ratio della richiamata legge n. 203/89 è infatti quella di riconoscere il beneficio della mensa obbligatoria non già in funzione dell'ufficio di appartenenza e/o della ordinaria tipologia oraria, quanto alla effettiva impossibilità, derivante da ragioni di servizio, di poter consumare il pasto presso il proprio domicilio nell'ambito degli orari fisiologicamente destinati alla nutrizione.

[servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it) il portale dedicato agli iscritti  
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



## Riscatto corsi di immissione nei ruoli della Polizia di Stato

Allo scopo di corrispondere alle richieste di chiarimento pervenute, si ribadisce che il Periodo del Corso di immissione, nei ruoli della Polizia di Stato, di Allievo Vice Ispettore e di Allievo Agente (e qualifiche equiparate degli altri ruoli), dal 01.01.1998, sono soggetti a riscatto per la loro valenza sia ai fini pensionistici che ai fini dell'indennità di Buonuscita (TFS).

Pertanto, l'interessato, dopo la nomina a Vice Ispettore della Polizia di Stato effettivo o ad Agente della Polizia di Stato effettivo, dovrà produrre, se vuole:

- domanda di riscatto ai fini di buonuscita del periodo di allievo Vice Ispettore o Allievo Agente;
- domanda di riscatto ai fini pensionistici del periodo di allievo Vice Ispettore o Allievo Agente.

Le istruzioni sono contenute nella Nota operativa INPDAP nr. 11 del 18 marzo 2010 (Valutazione ai fini pensionistici di corsi necessari per l'ammissione in servizio del personale delle amministrazioni pubbliche), che riguarda, peraltro, il riscatto del periodo di Allievo Agente ed del periodo Allievo Vice Ispettore sia per la pensione che per la buonuscita.

Nel sistema contributivo, viene applicata l'aliquota contributiva vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. (33%) della retribuzione annua. Il contributo, così calcolato su base annua, è necessariamente da rapportare al periodo da riscattare (dato che il contributo da riscatto è su base annua esso va ridotto in proporzione se il periodo è inferiore).

Occorre fare attenzione al fatto che la rivalutazione del montante individuale dei contributi ha effetto, per il contributo di riscatto così accreditato sulla posizione assicurativa, dalla data della domanda di riscatto in poi.

Esempio: per un Agente, l'onere del riscatto del periodo di Allievo Agente ai fini pensionistici (6 mesi), ammonta a circa 5.361,63 €.-

Esempio: per un Vice Ispettore, l'onere del riscatto del periodo di Allievo Vice Ispettore ai fini pensionistici (9 mesi), ammonta a circa 9.982,42 €.-

I calcoli sono effettuati in base alla retribuzione prevista dal Contratto (2016 - 2018) DPR 15.03.2018 nr. 39.

Nella valutazione complessiva del costo/convenienza, è da evidenziare che la vigente normativa consente la deducibilità dal reddito complessivo dell'intero costo del riscatto (e così anche, come è noto, della ricongiunzione dei periodi assicurativi e dei contributi volontari) sia per l'assicurato che per i superstiti (art. 10, co. 1, TUIR; Agenzia entrate, risoluzione n. 298/2002). Il pagamento dell'intera operazione può essere anche rateizzato.

La richiamata nota INPDAP precisa che i frequentatori dei corsi in esame percepiscono un'indennità, ancorché diversamente denominata e corrisposta con differenti modalità, da considerarsi, ai fini fiscali, come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, in virtù di quanto disposto dall'articolo 47, comma 1 del DPR 22/12/1986 n. 917 e s.m.i., che nell'individuare le categorie di redditi assimilati a quello dipendente alla lettera c) espressamente recita "le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante".

Inoltre, ciascuna tipologia dei corsi in esame rappresenta un percorso di formazione finalizzato alla successiva acquisizione della relativa qualifica.

Durante tale periodo il soggetto non riveste lo status di dipendente pubblico in quanto non è inquadrato, neanche temporaneamente, nei ruoli dell'amministrazione per cui svolge

il corso; la partecipazione al corso non è configurabile come prestazione in favore di un'amministrazione pubblica bensì come attività formativa. In mancanza dell'elemento essenziale della prestazione lavorativa, l'eventuale trattamento economico percepito non è assoggettato a contribuzione previdenziale (cfr. nota Inpdap della Direzione Entrate prot. n. 20054 del 16 gennaio 2004).

Ciò premesso, ai fini pensionistici il periodo relativo ai corsi in esame può essere valorizzato, a domanda, per la durata prevista dalle relative disposizioni normative attraverso l'istituto del riscatto.

### **Pagamento indennità autostradale**



Riportiamo il testo della lettera inviata, prot. 4.22/629/2019/fl, all'Ufficio Relazioni Sindacali il 19 luglio.

Con nota n.555/RS/01/20/13/4801, datata 26 febbraio 2019, codesto Ufficio ha comunicato l'avvenuta liquidazione delle competenze autostradali per i servizi resi dalla Polizia Stradale, fino al mese di agosto 2017.

Al contempo, veniva preannunciato con la medesima nota, anche il pagamento delle spettanze relative al rimanente periodo dell'esercizio 2017 (effettivamente avvenuta lo scorso mese di aprile), e il presumibile compenso per il periodo gennaio-febbraio 2018.

Sforzandoci in questa sede, a non entrare nel merito della vergognosa circostanza più volte denunciata dal SIULP riguardante gli ingiustificabili ritardi con i quali vengono pagati gli emolumenti connessi alle prestazioni rese dai colleghi sulle autostrade italiane, si segnala che ad oggi, diversamente a quanto preannunciato, risulta saldato solamente il periodo settembre-novembre 2017.

Nel censurare ancora una volta il sistema e le farraginose procedure oramai divenute croniche e non più tollerabili che gravano sulla procedura di riassegnazione delle somme necessarie sui connessi capitoli di spesa, si chiede di conoscere i tempi relativi ai pagamenti degli emolumenti del mese di dicembre 2017, e quelli riconducibili ai periodi successivi. Nel sottolineare il carattere di urgenza, attesa la circostanza, si resta in attesa di un cenno di riscontro.

### **PREMIO "Racconti Inediti – I Sapori del Giallo" terza Edizione – 2019**



Anche quest'anno a Langhirano (PR), con il patrocinio dell'amministrazione Comunale di Langhirano e in collaborazione con la Mondadori, nell'ambito del Festival del prosciutto di Parma, si terrà, nella prima e seconda settimana di settembre, la manifestazione denominata "I Sapori del Giallo", rassegna di letteratura poliziesca e gastronomia.

L'iniziativa si prefigge lo scopo di incrociare virtualmente gastronomia e letteratura di genere poliziesco attraverso la promozione di creazioni letterarie che si muovano lungo queste direttrici. In particolare, viene bandito un concorso nazionale, aperto a tutti, per il miglior racconto giallo.

I racconti dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 31 luglio 2019 (non farà fede il timbro postale) via mail o anche in formato cartaceo secondo le modalità indicate nel bando di concorso consultabile e scaricabile sul sito [www.isaporidelgiallo.it](http://www.isaporidelgiallo.it).

Il racconto vincitore sarà scelto dalla giuria finale composta da: Franco Forte (direttore editoriale del Giallo Mondadori), Luigi Notari (Curatore della rassegna "I Sapori del Giallo") e verrà pubblicato nella collana Il Giallo Mondadori in data che sarà comunicata il giorno della premiazione.

## La pausa pranzo – fondamenti normativi e giurisprudenza

Ci pervengono richieste di chiarimento in relazione al diritto alla pausa pranzo.

La normativa a cui fare riferimento è il dlgs n. 66/2003 emanato in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. (GU n.87 del 14-4-2003 - Suppl. Ordinario n. 61 ).

Premettiamo che il comma 3 dell'articolo 2 del dlgs n. 66/2003 esclude dal proprio campo di applicazione il personale del comparto sicurezza e difesa. Tuttavia, il provvedimento contiene richiami e definizioni e ai quali si può far riferimento per comprendere principi e aspetti generali, legati all'organizzazione del lavoro, tra cui anche quello che interessa in questa sede.

Il citato provvedimento, all'art. 8, dedicato alle "Pause", dispone che se l'orario di lavoro giornaliero supera le sei ore il lavoratore deve godere di un intervallo, le cui modalità e durata sono stabilite dai contratti collettivi, per consentirgli di recuperare le necessarie energie psico-fisiche e di consumare il pasto anche per attenuare mansioni monotone e ripetitive.

Se a disciplinare le pause non provvedono i contratti collettivi, al lavoratore deve comunque essere concessa una pausa non inferiore a dieci minuti, anche sul posto di lavoro, la cui distribuzione all'interno dell'orario deve tener conto delle esigenze del processo lavorativo.

Dal dato letterale dell'art 8 del dlgs n. 66/2003 emerge che non tutti i lavoratori hanno diritto alla pausa, ma solo quelli che lavorano più di 6 ore.

La pausa pranzo, dunque, non spetterebbe in caso di:

- contratto di lavoro part time che prevede un orario di lavoro giornaliero inferiore alle sei ore non ha diritto alla pausa pranzo e dunque neppure ai buoni pasto previsti in assenza e in sostituzione del servizio mensa aziendale;
- mamme lavoratrici che godono dei riposi giornalieri per allattare che lavorano 5 ore e 12 minuti al giorno. Come precisato dall'Interpello n. 2/2019 dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) infatti "considerata la specifica funzione della pausa pranzo, che la legge definisce come "intervallo", porta a escludere che una presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro pari a 5 ore e 12 minuti dia diritto alla pausa ai sensi dell'articolo 8 del dlgs. n. 66/2003."

La circolare n. 8/2005 del Ministero del Lavoro, precisa che: "La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro. Quindi, nell'ipotesi in cui l'organizzazione del lavoro preveda la giornata c.d. spezzata, la pausa potrà coincidere con il momento di sospensione dell'attività

I periodi di pausa non sono retribuiti, salvo diverse disposizioni normative o della contrattazione collettiva.

Sulla pausa pranzo si è formata, altresì, una giurisprudenza con alcune pronunce decisamente interessanti.

La Cassazione si è pronunciata varie volte su questioni giuridiche relative alla pausa pranzo:

Con la sentenza n. 20728/2015 ad esempio ha rigettato il ricorso avanzato da un datore di lavoro nei confronti di un dipendente, beccato durante la pausa pranzo a guardare un film porno. Gli Ermellini non hanno ravvisato in tale condotta una causa di licenziamento poiché la visione si è verificata al di fuori dell'orario di lavoro e precisamente proprio durante la pausa pranzo.

In un altro caso invece, deciso con sentenza n. 21562/2018, la Suprema Corte ha precisato che, se un contratto part-time prevede una pausa pranzo di 30 minuti, il datore di lavoro, per considerarsi esente dall'obbligo retributivo "deve provare che il lavoratore per lo svolgimento di tali attività connesse allo svolgimento della prestazione sia libero di autodeterminarsi ovvero non sia assoggettato al suo potere gerarchico."Questo perché" si è ritenuto che rientri nell'orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli atteso che ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del dlgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro."

### **Nuovi distintivi della Polizia di Stato**

Si riporta il testo della nota nr. 555/RS/01/35/5783 del 15/07/19 dell'Ufficio Relazioni Sindacali

Con riferimento ai comunicati sindacali recentemente diffusi, nei quali sono stati stigmatizzati alcuni aspetti connessi ai nuovi distintivi di qualifica, si precisa quanto segue:

- la fornitura dei nuovi segni di qualifica ha comportato un impegno di spesa di € 3.5 milioni e non di € 5 milioni;
- una significativa parte di tale somma sarebbe stata, in ogni caso, destinata all'acquisto di distintivi quale conseguenza delle nuove qualifiche introdotte con il riordino delle carriere;
- tale previsione avrebbe, dunque, comportato obbligatoriamente la creazione di 4 nuovi distintivi di qualifica, con una spesa (compresa una riserva pari al 25%) di € 1.117.780,00, di cui 82.860 per i distintivi in velcro;
- l'acquisto degli altri 19 distintivi di qualifica ha comportato una spesa pari ad € 2.391.786,00, di cui 177.302 per quelli in velcro;
- dividendo la cifra di € 2.391.786,00 per i 97.743 operatori in servizio al 1° maggio 2019 l'intera operazione ha comportato una spesa di circa € 24 per ciascun poliziotto;
- l'asserita incompatibilità dimensionale tra i nuovi distintivi di qualifica e la giubba della divisa si riferisce - con buona verosimiglianza - ad una immagine circolante sul web realizzata utilizzando un capo femminile non più in produzione;
- lo "scollamento dei nuovi gradi" si riferisce all'asserito distacco della serigrafia dal supporto in polivinilcloruro (PVC) dei soli distintivi su velcro da apporre sul petto della divisa operativa. Tali distintivi, come da specifica tecnica, devono essere ottenuti attraverso la saldatura elettronica di vari strati di polimero. La qualità di tale lavorazione è stata testata attraverso le prove di resistenza all'acqua, alla piegatura, allo sfregamento e agli sbalzi termici così come prescritto dalle Specifiche Tecniche (volte a riprodurre un invecchiamento accelerato in modo da simulare le condizioni di utilizzo nella vita utile del manufatto). La fornitura, in considerazione delle sue peculiarità, è stata oggetto di nove sopralluoghi svolti in ditta-che già in precedenza si è aggiudicata l'appalto per la produzione di alcuni dei "vecchi" distintivi di qualifica - mirati alla verifica di tutte le fasi di produzione. Le proprietà merceologiche dei manufatti sono state accertate, a seguito del prelievo di campioni nel corso di uno dei sopralluoghi, presso il laboratorio accreditato Centro Tessile Serico di Como. Il rapporto di prova ha certificato il superamento dei requisiti imposti dal capitolato tecnico. Anche in sede di verifiche di conformità finali la Commissione, con l'ausilio del Direttore dell'esecuzione contrattuale, ha proceduto alla verifica organolettica di un congruo numero di manufatti non riscontrando la problematica segnalata. Si precisa, infine, che la fornitura in essere, così come previsto contrattualmente, è coperta da garanzia per 10 anni "relativamente ai difetti di fabbricazione ed alla capacità di mantenere inalterate le prestazioni richieste (resistenza,

colore, integrità, aspetto, finiture, ...), qualora siano state rispettate le normali ed idonee condizioni d'utilizzo e di conservazione. Durante l'intero periodo di garanzia gli eventuali prodotti difettosi dovranno essere riparati o sostituiti con spese a totale carico dell'operatore economico.”;

- sino ad oggi sono stati segnalati circa 100 distintivi su velcro difettosi, percentuale assolutamente residuale rispetto al numero di quelli distribuiti, che la ditta provvederà a sostituire come da contratto;
- dal 2014 è stato avviato un piano di distribuzione della divisa operativa destinato a concludersi nel 2020. Quest'anno si è provveduto alla prima vestizione degli Ispettorati di P.S., alla vestizione degli Allievi Agenti usciti dai Corsi di formazione, al rinnovo annuale della maglietta polo a manica corta e assegnazioni sul territorio per le esigenze più stringenti. Nel 2019 si sarebbe dovuto procedere anche al rinnovo della divisa operativa del personale delle Questure al quale era stata assegnata per la prima volta nel 2016, ma a causa della carenza di fondi stanziati nel 2018, pari a circa € 14 milioni a fronte di un fabbisogno di € 37 milioni, non si è potuto procedere in tal senso. La problematica fu rappresentata al decisore politico che ha avallato una richiesta di fabbisogno al MEF per rendere stabile il budget assegnato, attestandolo su un importo pari a € 37 milioni per ogni anno. Tale richiesta ha trovato, poi, accoglimento e, infatti, nel triennio 2019-2021 sono stati stanziati complessivamente circa € 102 milioni, somma che consentirà una stabilizzazione e il recupero delle carenze evidenziate.

### **Finalmente stessi diritti per le vittime del dovere e gli equiparati**

**GUERRA**  
Studio Legale Associato

Per anni, nei Ministeri e spesso, anche nelle aule di tribunale, le vittime di malattie a lungo decorso (gli equiparati), sono state discriminate rispetto agli invalidi per lesioni traumatiche.

In parte perché è più difficile dimostrare il nesso tra il servizio svolto e una malattia che si manifesta con anni di ritardo, in parte per la nota attenzione delle Amministrazioni ai bilanci.

Oggi, tuttavia, sono sempre più numerose le sentenze che affermano l'irrilevanza dell'origine dell'invalidità, essendo sufficiente alla vittima del dovere provare che essa è stata riportata in una delle ipotesi di servizio indicate dal Legislatore nel comma 563, mentre all'equiparato sarà necessario dimostrare che essa dipenda dai maggiori rischi, fatiche e pericoli affrontati nell'adempimento della mansione comandata.

Tra l'altro, tali sentenze ampliano definitivamente i concetti di "missione" e "particolari condizioni ambientali e operative" - per anni alla base della discriminazione - rendendo oggi più equo e obiettivo il riconoscimento dello status di Vittima o equiparato e i relativi benefici.

Visto l'orientamento giurisprudenziale sempre più favorevole al riconoscimento dei benefici riservati alle Vittime del dovere ed equiparati, le Amministrazioni, su invito del Ministero delle Finanze, tentano di opporsi invocando la scadenza dei termini, respingendo le domande presentate dieci anni dopo l'evento che ha causato l'invalidità.

Tuttavia, nella sentenza d'appello 348/2015 ottenuta dallo Studio GUERRA, la Corte si esprime chiaramente affermando che: "il Legislatore è intervenuto in più occasioni per ampliare il concetto di Vittima del dovere e, in considerazione della particolarità e della delicatezza della materia, non ha ritenuto di introdurre alcun termine decadenziale/prescrizionale per il riconoscimento dello status [...] e dei relativi benefici".

Se, dunque, ritieni di avere i requisiti per richiedere lo status di Vittima del dovere o equiparato puoi fare domanda per qualsiasi evento occorso dal 1/1/1961.

Per essere aggiornato su causa di servizio, pensioni privilegiate e vittime, visita il nuovo sito dello Studio dell'avvocato Guerra [www.avvocatoquerra.it](http://www.avvocatoquerra.it)

